

**Legge Regionale 15 ottobre 2019, n. 19**

**MODIFICHE ALLA L.R. 26 GIUGNO 2014, N. 11 RECANTE “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 28 OTTOBRE 2011, N. 21 – NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE”**

*Bollettino Ufficiale n. 39 (Supplemento ordinario) del 16 ottobre 2019*

---

Art. 1

Sostituzione del comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 11/2014 “Norma transitoria”

1. Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 11/2014 è sostituito dal seguente:

“2. Per le strutture già in esercizio, l'adeguamento di cui all'art. 3, fermo restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008 ed altre leggi o regolamenti da autocertificare al momento della istanza, deve essere effettuato entro sei anni dall'entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.